

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3476 del 07/07/2023
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA). DITTA: CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA. PRATICA: BO00A0146
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3595 del 07/07/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette LUGLIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po di adozione del Piano di gestione acque del distretto idrografico 2021 (Pdg Po 2021);
- il Decreto n. 94/2022 del 27/07/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'AdbPo “Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027”;

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che:

- con determina n. 16776 del 14/11/2005 è stata assentita a Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584, la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (pratica BO00A0146), come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante un pozzo (pozzo 1) avente profondità di m 471;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Massa Lombarda (RA), in via Selice, Km 18.550, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 38, mapp. n. 54; coordinate UTM RER x: 722202; y: 925149;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 27;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 600.000;
- in data 14/12/1999 con provvedimento di autorizzazione n. 14604/I03 (pratica BO00A0742) è stata autorizzata la perforazione di un secondo pozzo (pozzo 2) con le caratteristiche di seguito elencate:
 - profondità di m 471;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Massa Lombarda (RA), via Selice, Km 18.550, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 38, mapp. n. 54; coordinate UTM RER x: 722008; y: 925290;

- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 27;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 600.000;

PRESO ATTO che:

- con domanda prot. n. 116052 del 29/12/2005, presentata ai sensi dei r.r. 41/2001 e l. 4/2005, Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584 ha richiesto il rinnovo della concessione codice pratica BO00A0146 (pozzo 1);
- con successiva domanda prot. n. 1079567 del 28/12/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584 ha richiesto il rinnovo della concessione per il pozzo 1 e per il pozzo 2;
- con nota prot. n. 34426 del 04/04/2006, la società ha chiesto di mantenere separate le concessioni relative ai 2 pozzi;
- con nota acquisita al prot. n. PGDG/2018/0007619 del 23/05/2018, la concessionaria, ha richiesto di variare la concessione del pozzo 1 aumentando la portata massima di esercizio da 27 a 30 l/s e diminuendo il volume d'acqua complessivamente prelevato da 600.000 a 460.000 mc/annui;
- con nota acquisita al prot. n. PGDG/2018/0007618 del 23/05/2018, la società ha variato i dati indicati nell'istanza già presentata per il pozzo 2, richiedendo una portata massima pari a 30 l/s, portata media pari a 20 l/s e volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 460.000 mc/annui;
- con nota prot. n. PG/2022/189563 del 17/11/2022, la concessionaria ha trasmesso lo storico dei volumi prelevati, dai quali si evince che il volume totale emunto dai due pozzi non supera i 600.000 mc/annui;

- con nota del 23/02/2023 assunta al prot. PG/2023/106496 del 19/06/2023, Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 0285845058 ha specificato, con riferimento all'utilizzo contemporaneo, la necessità che lo stesso avvenga con una portata massima complessiva pari a l/s 45, e un volume complessivo pari a 600.000 mc/a;
- con domanda prot. PG/2023/0092022 del 25/05/2023 Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584, ha richiesto la perforazione di un nuovo pozzo;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di perforazione, si evince che l'intervento consiste nella perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione del pozzo 1 (pratica BO00A0146) avente le medesime caratteristiche del pozzo citato in precedenza;

DATO INOLTRE ATTO che è stata effettuata la pubblicazione della domanda sul BURERT n. 1 del 04/01/2023, così come aggiornata nei dati di prelievo dalle integrazioni in variante presentate nel 2018, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

DATO ATTO che il fabbisogno idrico è soddisfatto anche mediante l'allacciamento alla rete idrica industriale dei comuni di Massa Lombarda e Imola ma l'utilizzo è di tipo emergenziale, ad esempio quando viene effettuata la manutenzione dei pozzi (nota prot. PG/2023/0106494 del 19/06/2023);

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/0023754 del 13/02/2019);
- Ausl Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Ravenna (PGDG/2018/17428 del 10/12/2018);

- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR), (PGDG/2018/0016741 del 26/11/2018);
- Provincia di Ravenna (PGDG/2018/0017013 del 30/11/2018);

PRESO INOLTRE ATTO delle seguenti note con cui gli Enti hanno confermato i pareri già espressi in considerazione delle nuove caratteristiche del prelievo:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/0093959 del 29/05/2023);
- Provincia di Ravenna (PG/2023/0062452 del 07/04/2023);
- Ausl Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Ravenna (PG/2023/0077178 del 03/05/2023);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 06/07/2023 la somma pari a 1.478,10 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 10/04/2008, nella misura di 2.099,29 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'archiviazione della pratica BO00A0742 per unificazione sotto il codice pratica BO00A0146 e al rilascio della concessione per il prelievo dai sopra indicati pozzo 1 e pozzo 2, codice pratica BO00A0146;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584 la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite il nuovo pozzo in sostituzione del pozzo 1 e il pozzo 2 cod. pratica BO00A0146;
2. di unificare i procedimenti afferenti alle pratiche BO00A0146 (pozzo 1), BO00A0742 (pozzo 2) nella pratica BO00A0146;

3. di archiviare conseguentemente la pratica BO00A0742 per unificazione procedimentale nella pratica BO00A0146;
4. di autorizzare la perforazione del nuovo pozzo che andrà a sostituire il pozzo 1 con le medesime caratteristiche tecniche e di prelievo di quest'ultimo;
5. di stabilire che il pozzo 1 (cod. risorsa BOA11883) andrà tombato e messo in sicurezza, comunicando a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 10 giorni prima dell'avvio degli stessi e rispettando le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto;
6. di stabilire che il concessionario provveda a trasmettere a questa Agenzia la "relazione integrativa di avvenuta perforazione", allegata al presente atto entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, anche al fine di permettere eventuali modifiche della concessione, se necessarie;
7. di stabilire che la concessione ad uso industriale abbia le seguenti caratteristiche :

Nuovo pozzo 1:

- profondità di m 471; ubicazione del prelievo: Comune di Massa Lombarda (RA), via Selice Km 18.550, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 38, mapp. n. 54; coordinate UTM RER x: 722202; y: 925149;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30; portata media pari a l/s 20;

Pozzo 2:

- profondità di m 471; ubicazione del prelievo: Comune di Massa Lombarda (RA), in via Selice Km 18.550, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 38, mapp. n. 54; coordinate UTM RER x: 722008; y: 925290;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30; portata media pari a l/s 20;
- portata massima di esercizio complessiva nel caso di utilizzo simultaneo delle due risorse pari a l/s 45 e portata media di esercizio complessiva pari a l/s 20;

- volume di risorsa idrica complessivamente prelevato pari a mc/annui 600.0000;
- 8. di stabilire che le due risorse (pozzo 1 e pozzo 2) potranno essere utilizzate contemporaneamente con la prescrizione di non superare la portata massima complessiva pari a 45 l/s;
- 9. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032;
- 10. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/07/2023;
- 11. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 3.577,39 euro;
- 12. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3.577,39 euro;
- 13. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 15. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 16. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 17. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, c.f. 02858450584 (cod. pratica BO00A0146).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- **Nuovo pozzo 1 oggetto di perforazione che avrà le seguenti caratteristiche:**

profondità di m 471,00, con tubazione di rivestimento dal p.c. a 228 m in acciaio al carbonio S355 2HJ, spessore 8 mm, del diametro di 355 mm, da 228 m a 471 m con tubo in acciaio inox, spessore 6 mm, del diametro di 168 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 40, dotato di parete filtrante alla seguente profondità dal piano di campagna, tra m 341.15 e m 360.15, tra m 382.15 e m 395.15 tra m 435.5 e m 460.20.

- **Pozzo 2:**

profondità di m 471,00, con tubazione di rivestimento dal p.c. a 135 m in Acciaio Inox AISI 304 del diametro di mm 360, spessore 6 mm, da 135 m a 334 m con tubo in acciaio SS M/F del diametro di 244 mm e spessore 7,1 mm, da 334 m a 471 m con tubo acciaio SS M/F del diametro di 168 mm, spessore 6,1 mm equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 40, dotato di parete filtrante alla seguente profondità dal piano di campagna, tra m 147.3 e m 150.3, tra m 168 e m 171.6, tra m 194 e m 202, tra m 341 e m 360.2, tra m 369.8 e m 372.2, tra m 379.5 e m 395.2, tra m 436.2 a m 442.2, tra m 443.4 e m 447, tra m 450 e m 454, tra m 457 a mt 464.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Massa Lombarda (RA), in via Selice Km 18.550, su

terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 38, mapp. n. 54; il nuovo pozzo 1 oggetto di perforazione avrà le seguenti coordinate UTM RER: X = 722202; Y = 925149; coordinate UTM RER (pozzo 2): X = 722008; Y = 9225290;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e viene utilizzata in tutti i processi, e in particolare, dopo aver subito il trattamento di potabilizzazione e di sterilizzazione ai raggi UV per l'abbattimento delle cariche residue, per la preparazione dei nettari e delle bevande, nei cicli di lavaggio automatici, nei lavaggi degli impianti a contatto con il prodotto, nel lavaggio finale della frutta da trasformare.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima e minima per ogni singolo pozzo rispettivamente di 30 l/s e di 20 l/s, con portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 45, portata media complessiva pari a l/s 20, e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 600.000. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato anche utilizzando i due pozzi contemporaneamente con la prescrizione di non superare la portata massima complessiva pari a 45 l/s.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI - Pianura Alluvionale - confinato inferiore.

ARTICOLO 3

TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO SOSTITUITO (NUOVO POZZO 1)

1. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:
 - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);

- riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pacher semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
 - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm).
2. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di dieci giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 4

PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POZZO 1

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e a quelle eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.
2. L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione all'amministrazione competente affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

3. La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.

4. Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.

Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

5. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.

L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

6. L'eventuale materiale di risulta proveniente dai lavori dovrà essere gestito secondo la normativa vigente.

7. In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o

della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

8. L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.
9. In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.
10. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.

ARTICOLO 5 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 3.577,39 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 3.577,39 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione

- **(nuovo pozzo 1)** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- **(pozzo 2)** Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Prescrizioni aggiuntive derivanti dal parere della Provincia di Ravenna (PGDG/2018/0017013 del 30/11/2018)

- **Isolamento della perforazione e della struttura** – *“Il concessionario è tenuto ad isolare la perforazione e la struttura dell'apertura del pozzo, a tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso, che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo.”*

- **Monitoraggio della falda** – *“Il concessionario è tenuto ad avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica”*
3. **Prescrizioni aggiuntive derivanti dal parere dell’Ausl - Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Ravenna (PGDG/2018/17428 del 10/12/2018 e PG/2022/0211251 del 23/12/2022)**
- “L’acqua distribuita all’interno dello stabilimento utilizzata nell’attività produttiva come ingrediente, nei cicli di lavaggio della frutta e degli impianti a contatto con il prodotto, dovrà essere resa costantemente conforme mediante idonei trattamenti, ai valori di parametro definiti dal D.lgs n. 31/2001 per le acque destinate al consumo umano.”*
- “L’azienda per avere l’autorizzazione per l’effettivo utilizzo dell’acqua captata dai pozzi dovrà presentare specifica istanza all’Ufficio scrivente per ottenere il necessario giudizio di qualità e idoneità all’uso. In particolare dovranno essere concordate le modalità di esecuzione dell’esame ispettivo e di uno o più prelievi che dimostrino l’efficacia del trattamento effettuato.”*
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l’Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.